



Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Procedure Concorsuali

DECRETO ex art. 67 e ss. D.lgs. 14/2019

IL GIUDICE, dott. Meri Papalia

esaminata la domanda di ristrutturazione dei debiti;

esaminata la documentazione depositata nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dal professionista nominato con funzioni di O.C.C.;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la parte ricorrente risiede nell'ambito del circondario del Tribunale di Ivrea;

rilevato che ne è dimostrato lo stato di sovraindebitamento;

considerato che la proposta soddisfa allo stato i requisiti di cui agli artt. 67 e ss. D.lgs. 14/2019 (codice della crisi), e salva ogni più approfondita verifica all'esito del contraddittorio, in ordine ai presupposti, anche relativamente all'assenza di atti in frode ai creditori;

visto l'art. 70 D.lgs. cit.;

DISPONE

che la proposta di piano e la relativa attestazione dell'OCC siano pubblicati nella apposita area del sito web del Tribunale www.tribunaleivrea.it e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori

DISPONE

Altresì che:

a) ricevuta la comunicazione di cui sopra, ciascun creditore debba comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;

b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

c) entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, l'OCC, sentito il debitore, riferirà al giudice, con informativa depositata telematicamente, circa gli esiti delle comunicazioni ai creditori ed eventuali osservazioni e proponga le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie;

SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano ed impone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

FA DIVIETO

al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto.

Ivrea, lì 19/03/2025

Il Giudice
Dott. Meri Papalia